

COMUNE DI FINALE LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

NORMATIVA GEOLOGICO-IDRAULICA ATTUATIVA

CAPITOLO 1 - NORME GENERALI

ART. 1 - PREMESSE AL QUADRO NORMATIVO

Le Norme di cui al presente elaborato costituiscono la sintesi del complesso degli studi e delle conoscenze di carattere geologico ed idraulico acquisiti e sviluppati a corredo del P.U.C. del Comune di Finale Ligure, e rappresentano la traduzione in termini pratici delle valutazioni in ordine alla effettiva fruibilità del territorio comunale.

La Normativa Geologico-Idraulica Attuativa, fatte salve le Leggi e le Normative vigenti in materia, regola dal punto di vista geologico ed idraulico le attività edilizie, infrastrutturali e le trasformazioni del suolo e dell'immediato sottosuolo prescrivendo l'esecuzione di studi e la redazione di relativi elaborati esplicativi attinenti le zone di intervento, da trasmettere al Comune a corredo delle istanze presentate. La mancanza o la carenza della documentazione prescritta condiziona l'approvazione delle pratiche proposte.

La presente Normativa, fermo restando il rispetto degli indirizzi prescritti dalla Legge, è stata, per quanto possibile, impostata in maniera schematica, con l'intento di consentirne una più facile lettura, agli organi comunali (Ufficio Tecnico, Commissione Edilizia, ecc.) preposti a farne rispettare la corretta applicazione.

ART. 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

In considerazione della mancata emanazione da parte della Regione Liguria di una Circolare esplicativa della nuova Legge Urbanistica Regionale (L. 36/97) in merito alla redazione degli elaborati tecnici geologici ed idraulici a corredo dei P.U.C., la Normativa Geologico-Idraulica Attuativa è stata predisposta seguendo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 24 dell' 8 luglio 1987 ed in particolare del contenuto della "nota circolare" Regione Liguria n. 2077 del 27 aprile 1988.

Nel predisporre la Normativa del P.U.C. è stata completamente recepita, e costituisce parte integrante del presente elaborato, la Normativa sovraordinata dei Piani di Bacino Stralcio per il Rischio Idrogeologico ex Legge 267/98 relativa ai bacini Bottassano, Pora, Sciusa e Noli.

La formulazione della Normativa del P.U.C. tiene conto anche dei seguenti fondamentali Dispositivi Normativi.

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - (Testo unico per l'edilizia)

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 - (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche)

D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 - (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce...)

D.M. 14 settembre 2005 - (Norme tecniche per le Costruzioni)

Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 - (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica)

L. R. 22 gennaio 1999 n. 4 artt. 34-38 - (Legge forestale regionale).

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - (Norme in materia ambientale)

L. R. 3 aprile 1990 n. 14 - (inerente le aree carsiche e la salvaguardia del patrimonio speleologico)

D.G.R. n. 1411/99 - (inerente l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio di frana nonché le relative misure di salvaguardia).

Carta Inventario del fenomeni franosi della Liguria L. 267/98 – Regione Liguria Dipartimento Ambiente e Territorio.

Foto aeree Regione Liguria.

Indagini geologiche a corredo del precedente P.R.G.

Le Norme Geologico-Idrauliche Attuative, nel loro complesso, individuano gli accertamenti e le verifiche geologiche e geotecniche minime e necessarie per ogni singolo intervento, da compiersi ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, del D.M. 14 settembre 2005 e di tutte le altre Leggi e Disposizioni Normative vigenti in materia, da applicarsi a tutte le opere pubbliche e private che si intendono realizzare nel territorio del Comune di Finale Ligure.

ART. 3 - CRITERI DI UTILIZZO DELLE NORME

Il rispetto della Normativa Geologico-Idraulica Attuativa è vincolante ma sarà a discrezione dell'Amministrazione richiedere ulteriori od integrative documentazioni in qualsiasi fase dell'iter propositivo o realizzativo di ogni singolo intervento.

Le indagini prescritte ai sensi della presente Normativa dovranno perseguire gli obiettivi di carattere geologico-geognostico o idraulico individuati per ogni diversa zona distinta in ragione della classe di suscettività al dissesto e della classe di pericolosità idraulica.

Considerato che la presente Normativa è stata redatta a partire da una caratterizzazione del territorio comunale sviluppata ad un scala territoriale propria di uno strumento di pianificazione urbanistica generale ciò implica che il livello di approfondimento è stato di tipo areale e non puntuale.

Per quanto sopra non si può escludere che in corrispondenza di una zona, comunque classificata, si possano riscontrare, a seguito di indagini e studi puntuali, una o più situazioni meritevoli di classificazione diversa rispetto a quella prospettata nella presente Normativa.

In tal senso le prescrizioni metodologiche contenute nella Normativa dovranno essere, se del caso, responsabilmente integrate dal professionista incaricato degli studi puntuali successivi.

ART. 4 - SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DELLE NORME

La Normativa Geologico-Idraulica Attuativa è stata predisposta in modo tale da consentire un agevole adempimento delle prescrizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 ed in tutte le altre Leggi e Disposizioni Normative vigenti in materia.

Nell'eventualità che nell'arco di validità del P.U.C. siano emanate nuove versioni del suddetto D.M. 11 marzo 1988; vengano apportate modifiche ed integrazioni agli elaborati ed alla Normativa di Piano di Bacino; siano introdotte modifiche ed integrazioni a Leggi e Disposizioni Normative vigenti; siano introdotte nuove Leggi e nuove Disposizioni Normative; che vadano a modificare il quadro normativo preesistente, l'Amministrazione Comunale dovrà tempestivamente compiere un controllo di congruenza e provvedere all'eventuale adeguamento dei contenuti e del testo, seguendo iter e prassi delle varianti al P.U.C. ai sensi delle norme vigenti.

In particolare l'approvazione di ogni modifica ai vigenti Piani di Bacino per ripermimetrazione della Carta di suscettività al dissesto dei versanti, della Carta del reticolo idrografico, della Carta delle fasce fluviali o per ogni altra variazione agli Elaborati ed alla Normativa di Piano di Bacino rappresenterà un momento verifica del P.U.C. che dovrà necessariamente adattarsi a tutte le determinazioni del documento di pianificazione territoriale alla scala di bacino.

ART. 5 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI

Il Titolare del titolo abilitativo, i Professionisti incaricati, ognuno per la propria competenza professionale, ed il Direttore dei Lavori, sono tutti responsabili, di ogni infrazione o inosservanza della Normativa Geologico-Idraulica Attuativa così come delle modalità esecutive che siano fissate dal titolo abilitativo. Specificatamente è obbligatoria la messa in atto di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nella Relazione Geologica e nella Relazione Geotecnica.

Si ricorda che gli elaborati di competenza geologica, insieme con gli altri documenti progettuali di diversa competenza, devono essere tutti allegati all'istanza per l'ottenimento del titolo edilizio ed in particolare alla dichiarazione di inizio lavori, costituendo questi, parti integranti delle condizioni di efficacia del titolo abilitativo ad edificare/operare.

Si ricorda che qualora in corso d'opera emergesse la necessità di apportare modifiche o varianti alle prescrizioni di ordine geologico e geotecnico e/o significative varianti di aspetti urbanistico-edilizio, queste dovranno seguire il regolare iter amministrativo presso l'Amministrazione Comunale.

CAPITOLO 2 - ZONIZZAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 6 - CRITERI DI ZONIZZAZIONE

L'approvazione e l'entrata in vigore dei Piani di Bacino Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico dei bacini Bottassano, Pora, Sciusa e Noli, ha comportato l'introduzione di una zonizzazione del territorio comunale alla scala di bacino sovraordinata a quella dello strumento urbanistico generale.

Trattandosi di una zonizzazione sviluppata ad una scala di dettaglio dello stesso ordine di grandezza con cui sono tipicamente sviluppate le zonizzazioni degli strumenti di pianificazione generale e basata su criteri che tengono conto degli aspetti litologici, geomorfologici, idrogeologici, di acclività dei versanti, di franosità reale, di uso del suolo e su criteri di tipo idraulico, è stato verificato che, per il Comune di Finale Ligure, la zonizzazione del territorio che ne deriva risulta adeguatamente funzionale anche agli scopi pianificatori del Piano Urbanistico Comunale.

Per quanto sopra, considerato anche che l'efficacia della zonizzazione di Piano di Bacino è stata ampiamente collaudata e perfezionata nei cinque anni trascorsi dalla sua prima applicazione, per il P.U.C. del Comune di Finale Ligure, si è ritenuto conveniente adottare la medesima zonizzazione del territorio in aree a diversa suscettività al dissesto ed in fasce a diversa pericolosità idraulica.

Per facilitare la lettura dello Strumento Urbanistico Generale sono state elaborate una Carta di Zonizzazione Geologica (Tav. 3A) ed una Carta di Zonizzazione Idraulica (Tav. 3B).

I significati delle definizioni riportate sulle Carta di Zonizzazione Geologica e sulla Carta di Zonizzazione Idraulica sono di seguito specificati.

ART. 7 - DEFINIZIONI DELLA ZONIZZAZIONE GEOLOGICA

Richiamando la zonizzazione di cui all'art. 12 della Normativa dei Piani di Bacino si individuano le seguenti aree.

Aree a suscettività al dissesto molto bassa (Pg0)

Aree prive al momento di movimenti gravitativi in cui i processi geologici e geomorfologici e le caratteristiche fisiche dei terreni, non costituiscono in condizioni naturali, se non occasionalmente, fattori predisponenti al verificarsi di movimenti gravitativi di dissesto.

Aree a suscettività al dissesto bassa (Pg1)

Aree prive al momento di movimenti gravitativi in cui sono presenti combinazione di elementi geologici, geomorfologici, idrogeologici, di acclività e di uso del suolo con bassa incidenza sulla instabilità di zona e che evidenziano una modesta propensione al dissesto.

Aree a suscettività al dissesto media (Pg2)

Aree prive al momento di movimenti gravitativi in cui sono presenti indicatori indiretti valutabili dalla combinazione di elementi geologici, geomorfologici, idrogeologici, di acclività e di uso del suolo che evidenziano una significativa propensione al dissesto.

Aree a suscettività al dissesto alta (Pg3)

Aree in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali l'esistenza di frane quiescenti o di segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi (Pg3a).

Aree in cui sono presenti indicatori indiretti valutabili dalla combinazione di elementi geologici, geomorfologici, idrogeologici, di acclività e di uso del suolo anche se prive al momento di movimenti gravitativi (Pg3b) che evidenziano una elevata propensione al dissesto.

Aree a suscettività al dissesto molto alta (Pg4)

Aree in cui sono presenti movimenti gravitativi in atto o che abbiano manifestato fenomeni di attività nel corso dell'ultimo anno solare.

ART. 8 - DEFINIZIONI DELLA ZONIZZAZIONE IDRAULICA

Richiamando la zonizzazione di cui agli artt. 8 e 12 della Normativa dei Piani di Bacino si individuano le seguenti aree.

Alveo attuale

Comprende la zona di alveo individuata considerando il più esterno tra il limite catastale demaniale e le opere di arginatura e/o protezione esistenti.

Fascia di riassetto fluviale

Comprende le zone esterne all'alveo attuale necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto definitivo previsto dai Piani di Bacino.

Fascia di inedificabilità assoluta

Comprende le zone esterne all'alveo attuale incluse in una fascia di ampiezza pari a metri tre ed a metri dieci dalle sponde del corso d'acqua, rispettivamente all'interno ed all'esterno dei centri urbani, misurata come da art. 8 c.1 della Normativa di Piano di Bacino.

Fascia A

Comprende le zone all'interno del limite di esondazione della portata con tempo di ritorno di 50 anni.

Fascia B

Comprende le zone all'interno del limite di esondazione della portata con tempo di ritorno di 200 anni.

Fascia C

Comprende le zone all'interno del limite di esondazione della portata con tempo di ritorno di 500 anni.

Fascia di rispetto

Comprende le zone esterne all'alveo attuale incluse in una fascia di ampiezza pari a metri venti ed a metri quaranta dalle sponde del corso d'acqua, rispettivamente all'interno ed all'esterno dei centri urbani, misurata come da art. 8 c.1 della Normativa di Piano di Bacino. Si applica per i corsi d'acqua individuati nella Carta del reticolo idrografico principale dei Piani di Bacino che sottendono bacini con superficie maggiore di km² 0,10 per i quali non sono stati redatti studi idraulici finalizzati al tracciamento delle fasce di inondabilità.

Aree storicamente inondate

Aree perimetrate ai sensi della D.G.R. 2615/98 e s.m.i. per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidente criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell'ambito dei Piani di Bacino studi idraulici finalizzati all'individuazione delle fasce di inondabilità.

CAPITOLO 3 - NORME DI CONFORMITA' GEOLOGICA E IDRAULICA

ART.9 - GENERALITA'

L'approvazione e l'entrata in vigore dei Piani di Bacino Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico ha comportato l'introduzione di una normativa sovraordinata alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali applicata ad una zonizzazione del territorio, per aree e per fasce, distinte per classi di pericolosità decrescente.

La Normativa di Piano di Bacino in particolare contiene la disciplina specifica delle aree perimetrate in classe di suscettività al dissesto molto alta ed alta e delle aree ricadenti all'interno delle fasce di inondabilità mentre ha demandato ai Comuni la definizione della disciplina specifica delle aree perimetrate in classe di suscettività al dissesto media, bassa e molto bassa.

Per il P.U.C. del Comune di Finale Ligure costituiscono Norme di Conformità Geologica ed Idraulica le Norme dei vigenti Piani di Bacino, che si intendono recepite per intero, e le Norme che disciplinano la conformità degli interventi edilizi per le aree che ricadono nelle zone perimetrate in classe di suscettività al dissesto media, bassa e molto bassa.

ART. 10 - AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE NORME

Il territorio comunale di Finale Ligure evidenzia situazioni esistenti, inerenti l'assetto insediativo, che rappresentano specificità di cui si è tenuto conto, in sede di formulazione della Normativa, avuto riguardo per le soluzioni già adottate dalla Normativa dei Piani di Bacino.

In particolare per il Comune di Finale Ligure gli ambiti di applicazione delle norme sono costituiti da:

- a) Fondovalli, altopiani, versanti collinari e versanti montani non insediati che comprendono parti di territorio allo stato sostanzialmente naturale, in quanto non sono presenti apprezzabili forme di insediamento.
- b) Fondovalli, altopiani e versanti collinari insediati che comprendono parti di territorio ove, con diversi gradi di intensità, sono presenti insediamenti urbani, industriali, artigianali e commerciali e le relative reti infrastrutturali.

ART. 11 - REGIMI NORMATIVI GENERALI

Per le porzioni di territorio già insediate, caratterizzate da profili di suscettività al dissesto molto bassa, bassa e media e da profili di pericolosità idraulica bassa o nulla, è stato previsto un regime normativo di generale modificabilità; ovviamente nei limiti consentiti dalle problematiche presenti.

Tale regime di modificabilità dovrà essere applicato al territorio ove siano presenti agglomerati insediativi, più o meno concentrati, con riferimento alla perimetrazione delle aree urbane vigente sul territorio comunale, nei quali i fattori naturali abbiano raggiunto mediamente una condizione d'equilibrio con l'ambiente circostante.

L'assetto attuale, anche insediativo, potrà essere modificato a condizione che siano osservate specifiche cautele. Gli interventi sul territorio e sul patrimonio edilizio esistente saranno comunque condizionati alla risoluzione di eventuali problemi puntuali.

Per le porzioni di territorio non ancora insediate si è ritenuto opportuno prevedere un generale regime di mantenimento, in modo da non alterare i fattori naturali presenti quando essi siano di buon livello.

Questo regime è stato esteso, indipendentemente dall'assetto insediativo, anche alle porzioni di territorio perimetrate in classe di suscettività al dissesto alta Pg3b dove l'equilibrio dei fattori idraulici, idrogeologici, geomorfologici, singolarmente, per parti o complessivamente, ha raggiunto

una condizione accettabile, ma non presenta significativi margini di sicurezza per cui il mantenimento costituisce una condizione che permette la salvaguardia del territorio medesimo.

La edificabilità delle porzioni di territorio in classe Pg3b è subordinata all'ottenimento del parere di conformità favorevole da parte dell'Ente Competente.

Per le porzioni di territorio classificate a molto alta ed alta suscettività al dissesto e/o a media ed alta pericolosità idraulica, ove è necessario intervenire in modo sostanziale sull'attuale assetto esistente, ivi compreso quello insediativo, si applica un regime normativo generale di trasformazione.

Tale regime consentirà di ricondurre la situazione a condizioni di rischio accettabile mediante la realizzazione di opere di difesa del suolo, e, ove possibile, mediante la rinaturalizzazione dell'ambiente, nonché mediante azioni diverse comportanti anche la delocalizzazione di manufatti e di attività, come previsto dalla L. 267/98 e dalla Normativa di Piano di Bacino vigente.

Per le porzioni di territorio classificate come inondabili dal Piano di Bacino, che comprendono aree prevalentemente urbane, sono ammissibili interventi di trasformazione strettamente collegati ad opere di carattere strutturale, anche ad ampia scala, finalizzate alla riduzione delle portate ed all'adeguamento delle sezioni idrauliche dei corsi d'acqua, alla bonifica delle aree di dissesto ed al recupero del degrado ambientale del territorio.

Per le porzioni di territorio classificate a molto alta ed alta suscettività al dissesto, ove le condizioni di stabilità generale dei versanti sono ormai oltre il limite per la presenza ad esempio di frane superficiali o profonde, attive o quiescenti, il regime di trasformazione consente di intervenire con opere adeguate per ripristinare l'equilibrio generale del territorio.

CAPITOLO 3A - NORME DI CONFORMITA' GEOLOGICA

ART.12 - GENERALITA'

Le norme di conformità geologica forniscono le linee di indirizzo per gli interventi sul territorio comunale con specifico riferimento alla pericolosità geologica dei siti di intervento e delle aree all'intorno, determinata in base a criteri litologici, geomorfologici, idrogeologici, di acclività dei versanti, di franosità reale, di uso del suolo.

Il responsabile del procedimento per il rilascio del titolo edilizio abilitativo dovrà quindi, propedeuticamente all'esame degli elaborati progettuali, valutare la classe di pericolosità geologica (suscettività al dissesto) in cui ricade la progettazione proposta e richiedere, se nel caso, la documentazione tecnica più opportuna per la migliore definizione delle situazioni proposte e, nei casi previsti dalle Normative sovraordinate a quella comunale, per l'acquisizione di pareri e/o di autorizzazioni e/o di concessioni rilasciate dagli Enti Competenti.

ART. 13 - REDAZIONE DI STUDI GEOLOGICI DI CONFORMITA'

Gli interventi di qualsiasi tipo, che interessino il territorio comunale, sono soggetti alla verifica di compatibilità con il sistema geologico-geomorfologico-idrogeologico e cioè alla redazione di relazioni tecniche e/o di attestazioni tecniche che ne certifichino la compatibilità in rapporto al rischio idrogeologico per i beni materiali e per l'incolumità pubblica e privata.

Ove previsto dalla Normativa di Piano di Bacino, la compatibilità con il sistema geologico-geomorfologico-idrogeologico locale dovrà sempre e comunque essere accertata con il supporto di studi ed indagini geologiche e geotecniche specialistiche sviluppati con un grado di approfondimento congruo alla natura dell'intervento edilizio ed al regime normativo della classe di suscettività al dissesto del versante di pertinenza all'area di intervento.

ART. 14 - AREE IN CLASSE DI SUSCETTIVITA' AL DISSESTO MOLTO BASSA Pg0

Le aree a suscettività al dissesto molto bassa si sviluppano sulle porzioni del territorio comunale caratterizzate da condizioni di predisposizione naturale al dissesto molto basse.

Tali aree comprendono la piana alluvionale costiera e le spiagge connesse, le piane alluvionali di fondovalle e le aree subpianeggianti di raccordo ai versanti vallivi, le zone di altopiano e le spianate morfologiche alla sommità dei rilievi collinari.

In classe Pg0 ricadono aree insediate e aree non insediate.

In particolare ricadono in Pg0 le aree urbane ed industriali del Comune di Finale Ligure sviluppate nell'immediato intorno degli alvei dei principali corsi d'acqua, l'abitato di FinalMarina, l'abitato di FinalBorgo, l'abitato di Varigotti, gli insediamenti urbani compresi tra FinalPia e Calvisio.

ART. 14 a - INTERVENTI NON COMPATIBILI

Interventi che richiedono sbancamenti e riporti che modificano negativamente la configurazione geomorfologica ed idrogeologica esistente, compromettendo la stabilità dei versanti, se non preceduti da indagini geologiche e geotecniche di adeguato dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile, eventualmente raggiungibile anche mediante la previsione a progetto di opere di sistemazione e di consolidamento propedeutiche e funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Interventi che incidono sul territorio producendone l'impermeabilizzazione, l'erosione e/o il dilavamento del suolo se non preceduti da indagini idrogeologiche di adeguato dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile, eventualmente raggiungibile anche mediante la previsione a progetto di accorgimenti e di opere di regimazione, di drenaggio, di sistemazione, atti a mantenere adeguate condizioni di equilibrio idrogeologico ed a prevenire il dissesto dei suoli.

Interventi che interferiscono con la circolazione delle acque sotterranee, modificando i flussi naturali ed alterando la piezometria delle falde se non preceduti da indagini idrogeologiche di dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile anche mediante la previsione a progetto di accorgimenti e di opere di sistemazione atti a mantenere adeguate condizioni di equilibrio idrogeologico e geostatico.

Interventi di qualunque tipo ubicati alla base di versanti ove sono presenti frane attive e quiescenti, e comunque ove sono possibili crolli e caduta di massi, innesco ed espansione di "debris flow", se non preceduti da approfondite indagini di dettaglio, che accertino una condizione di esposizione al rischio accettabile, e, quando necessarie, da opere di sistemazione e riduzione delle condizioni di rischio.

ART. 15 - AREE IN CLASSE DI SUSCETTIVITA' AL DISSESTO BASSA Pg1

Le aree a suscettività al dissesto bassa si sviluppano sulle porzioni del territorio comunale caratterizzate da condizioni di bassa predisposizione naturale al dissesto.

Tali aree comprendono porzioni di aree subpianeggianti di fondovalle e aree subpianeggianti di raccordo ai versanti vallivi; zone di altipiano e porzioni di spianate morfologiche alla sommità dei rilievi collinari; versanti a bassa ed a media acclività; tratti di versanti a maggiore acclività caratterizzati da basse caratteristiche di fragilità geologica e geomorfologia.

In classe Pg1 ricadono prevalentemente aree non insediate e secondariamente alcune importanti aree insediate.

Ricade in Pg1 parte del centro urbano in sponda sinistra al torrente Pora, parte dell'abitato di San Bernardino, parte dell'abitato di Gorra.

ART. 15 a - INTERVENTI NON COMPATIBILI

Interventi che richiedono sbancamenti e riporti che modificano negativamente la configurazione geomorfologica ed idrogeologica esistente, compromettendo la stabilità dei versanti, se non preceduti da indagini geologiche e geotecniche di adeguato dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile, eventualmente raggiungibile anche mediante la previsione a progetto di opere di sistemazione e di consolidamento propedeutiche e funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Interventi che incidono sul territorio producendone l'impermeabilizzazione, l'erosione e/o il dilavamento del suolo se non preceduti da indagini idrogeologiche di adeguato dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile, eventualmente raggiungibile anche mediante la previsione a progetto di accorgimenti e di opere di regimazione, di drenaggio, di sistemazione, atti a mantenere adeguate condizioni di equilibrio idrogeologico ed a prevenire il dissesto dei suoli.

Interventi che interferiscono con la circolazione delle acque sotterranee, modificando i flussi naturali ed alterando la piezometria delle falde se non preceduti da indagini idrogeologiche di dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile anche mediante la previsione a progetto di accorgimenti e di opere di sistemazione atti a mantenere adeguate condizioni di equilibrio idrogeologico e geostatico.

Interventi di qualunque tipo ubicati alla base di versanti ove sono presenti frane attive e quiescenti, e comunque ove sono possibili crolli e caduta di massi, innesco ed espansione di "debris flow", se non preceduti da approfondite indagini di dettaglio, che accertino una condizione di esposizione al rischio accettabile, e, quando necessarie, da opere di sistemazione e riduzione delle condizioni di rischio.

ART. 16 - AREE IN CLASSE DI SUSCETTIVITA' AL DISSESTO MEDIA Pg2

Le aree a suscettività al dissesto media si sviluppano sulle porzioni del territorio comunale caratterizzate da condizioni di discreta predisposizione naturale al dissesto.

Tali aree comprendono versanti a media ed elevata acclività fino a pareti rocciose subverticali, alvei di corsi d'acqua incisi ma anche versanti a bassa acclività caratterizzati da condizioni di fragilità idrogeologica.

In classe Pg2 ricadono prevalentemente aree non insediate e secondariamente aree ad insediamenti sparsi o a nuclei. Ricade in Pg2 parte dell'abitato di San Bernardino, la porzione dell'abitato di FinalMarina sviluppata su versante.

ART. 16 a - INTERVENTI NON COMPATIBILI

Interventi che richiedono sbancamenti e riporti che modificano negativamente la configurazione geomorfologica ed idrogeologica esistente, compromettendo la stabilità dei versanti, se non preceduti da indagini geologiche e geotecniche di adeguato dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile, eventualmente raggiungibile anche mediante la previsione a progetto di opere di sistemazione e di consolidamento propedeutiche e funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Interventi che incidono sul territorio producendone l'impermeabilizzazione, l'erosione e/o il dilavamento del suolo se non preceduti da indagini idrogeologiche di adeguato dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile, eventualmente raggiungibile anche mediante la previsione a progetto di accorgimenti e di opere di regimazione, di drenaggio, di sistemazione, atti a mantenere adeguate condizioni di equilibrio idrogeologico ed a prevenire il dissesto dei suoli.

Interventi che interferiscono con la circolazione delle acque sotterranee, modificando i flussi naturali ed alterando la piezometria delle falde se non preceduti da indagini idrogeologiche di

dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile anche mediante la previsione a progetto di accorgimenti e di opere di sistemazione atti a mantenere adeguate condizioni di equilibrio idrogeologico e geostatico.

Interventi di qualunque tipo ubicati alla base di versanti ove sono presenti frane attive e quiescenti, e comunque ove sono possibili crolli e caduta di massi, innesco ed espansione di “debris flow”, se non preceduti da approfondite indagini di dettaglio, che accertino una condizione di esposizione al rischio accettabile, e, quando necessarie, da opere di sistemazione e riduzione delle condizioni di rischio.

ART. 17 - AREE IN CLASSE DI SUSCETTIVITA' AL DISSESTO ALTA Pg3b

Le aree a suscettività al dissesto elevata Pg3b, non di frana quiescente, si sviluppano sulle porzioni del territorio comunale caratterizzate da condizioni di elevata predisposizione naturale al dissesto.

Tali aree comprendono prevalentemente gli alvei incisi dei corsi d'acqua, le principali falesie e pareti rocciose lungo la fascia costiera e nelle incisioni vallive, porzioni di versanti a media e ad elevata acclività, ma anche versanti a minore acclività quando caratterizzati da condizioni di elevata fragilità idrogeologica.

In classe Pg3b ricadono prevalentemente aree non insediate e secondariamente aree ad insediamenti sparsi o a nuclei.

ART. 17 a - INTERVENTI NON COMPATIBILI

Interventi per cui in applicazione delle previsioni dell'art. 16 commi 4, 5, 6, 7, della Normativa di Piano di Bacino di Bottassano, Pora, Sciusa e Noli non sia stato ottenuto parere favorevole di compatibilità da parte dell'Ente Competente.

Interventi che richiedono sbancamenti e riporti che modificano negativamente la configurazione geomorfologica ed idrogeologica esistente, compromettendo la stabilità dei versanti, se non preceduti da indagini geologiche e geotecniche di adeguato dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile, eventualmente raggiungibile anche mediante la previsione a progetto di opere di sistemazione e di consolidamento propedeutiche e funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Interventi che incidono sul territorio producendone l'impermeabilizzazione, l'erosione e/o il dilavamento del suolo se non preceduti da indagini idrogeologiche di adeguato dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile, eventualmente raggiungibile anche mediante la previsione a progetto di accorgimenti e di opere di regimazione, di drenaggio, di sistemazione, atti a mantenere adeguate condizioni di equilibrio idrogeologico ed a prevenire il dissesto dei suoli.

Interventi che interferiscono con la circolazione delle acque sotterranee, modificando i flussi naturali ed alterando la piezometria delle falde se non preceduti da indagini idrogeologiche di dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile anche mediante la previsione a progetto di accorgimenti e di opere di sistemazione atti a mantenere adeguate condizioni di equilibrio idrogeologico e geostatico.

Interventi di qualunque tipo ubicati alla base di versanti ove sono presenti frane attive e quiescenti, e comunque ove sono possibili crolli e caduta di massi, innesco ed espansione di “debris flow”, se non preceduti da approfondite indagini di dettaglio, che accertino una condizione di esposizione al rischio accettabile, e, quando necessarie, da opere di sistemazione e riduzione delle condizioni di rischio.

ART. 18 - AREE IN CLASSE DI SUSCETTIVITA' AL DISSESTO ALTA Pg3a

Ricadono in classe di suscettività al dissesto elevata Pg3a tutte le aree di versante perimetrate in frana quiescente dai Piani di Bacino di Bottassano, Pora, Sciusa e Noli.

Comprendono prevalentemente aree non insediate e secondariamente aree ad insediamenti sparsi o a nuclei.

ART. 18 a - INTERVENTI NON COMPATIBILI

Interventi non consentiti ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Normativa di Piano di Bacino di Bottassano, Pora, Sciusa e Noli.

Interventi per cui in applicazione delle previsioni dell'art. 16 comma 3 della Normativa di Piano di Bacino di Bottassano, Pora, Sciusa e Noli non sia stato ottenuto parere favorevole vincolante da parte dell'Ente Competente.

Interventi che richiedono sbancamenti e riporti che modificano negativamente la configurazione geomorfologica ed idrogeologica esistente, compromettendo la stabilità dei versanti, se non preceduti da indagini geologiche e geotecniche di adeguato dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile, eventualmente raggiungibile anche mediante la previsione a progetto di opere di sistemazione e di consolidamento propedeutiche e funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Interventi che incidono sul territorio producendone l'impermeabilizzazione, l'erosione e/o il dilavamento del suolo se non preceduti da indagini idrogeologiche di adeguato dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile, eventualmente raggiungibile anche mediante la previsione a progetto di accorgimenti e di opere di regimazione, di drenaggio, di sistemazione, atti a mantenere adeguate condizioni di equilibrio idrogeologico ed a prevenire il dissesto dei suoli.

Interventi che interferiscono con la circolazione delle acque sotterranee, modificando i flussi naturali ed alterando la piezometria delle falde se non preceduti da indagini idrogeologiche di dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile anche mediante la previsione a progetto di accorgimenti e di opere di sistemazione atti a mantenere adeguate condizioni di equilibrio idrogeologico e geostatico.

Interventi di qualunque tipo ubicati alla base di versanti ove sono presenti frane attive e quiescenti, e comunque ove sono possibili crolli e caduta di massi, innesco ed espansione di "debris flow", se non preceduti da approfondite indagini di dettaglio, che accertino una condizione di esposizione al rischio accettabile, e, quando necessarie, da opere di sistemazione e riduzione delle condizioni di rischio.

ART. 19 - AREE IN CLASSE DI SUSCETTIVITA' AL DISSESTO MOLTO ALTA Pg4

Ricadono in classe di suscettività al dissesto molto elevata Pg4 tutte le aree di versante perimetrate in frana attiva dai Piani di Bacino di Bottassano, Pora, Sciusa e Noli.

Comprendono prevalentemente aree non insediate e secondariamente aree ad insediamenti sparsi o a nuclei.

ART. 19 a - INTERVENTI NON COMPATIBILI

Interventi non consentiti ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Normativa di Piano di Bacino di Bottassano, Pora, Sciusa e Noli.

Interventi che richiedono sbancamenti e riporti che modificano negativamente la configurazione geomorfologica ed idrogeologica esistente, compromettendo la stabilità dei versanti, se non preceduti da indagini geologiche e geotecniche di adeguato dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile, eventualmente raggiungibile anche mediante la previsione a progetto di opere di sistemazione e di consolidamento propedeutiche e funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Interventi che incidono sul territorio producendone l'impermeabilizzazione, l'erosione e/o il dilavamento del suolo se non preceduti da indagini idrogeologiche di adeguato dettaglio, che

accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile, eventualmente raggiungibile anche mediante la previsione a progetto di accorgimenti e di opere di regimazione, di drenaggio, di sistemazione, atti a mantenere adeguate condizioni di equilibrio idrogeologico ed a prevenire il dissesto dei suoli.

Interventi che interferiscono con la circolazione delle acque sotterranee, modificando i flussi naturali ed alterando la piezometria delle falde se non preceduti da indagini idrogeologiche di dettaglio, che accertino ed attestino una condizione di fattibilità accettabile anche mediante la previsione a progetto di accorgimenti e di opere di sistemazione atti a mantenere adeguate condizioni di equilibrio idrogeologico e geostatico.

Interventi di qualunque tipo ubicati alla base di versanti ove sono presenti frane attive e quiescenti, e comunque ove sono possibili crolli e caduta di massi, innesco ed espansione di "debris flow", se non preceduti da approfondite indagini di dettaglio, che accertino una condizione di esposizione al rischio accettabile, e, quando necessarie, da opere di sistemazione e riduzione delle condizioni di rischio.

CAP. 3B - NORME DI CONFORMITA' IDRAULICA

ART.20 - GENERALITA'

Le norme di conformità idraulica forniscono le linee di indirizzo per gli interventi sul territorio comunale con specifico riferimento a quelle aree, dislocate soprattutto sui fondovalle che sono soggette a rischio di inondazione in occasione di eventi meteorologici di significativa intensità e durata nei bacini idrologici di competenza di ciascun corso d'acqua.

Per il territorio comunale di Finale Ligure si considerano soggette a rischio di inondazione tutte quelle aree che, in riferimento agli studi idraulici effettuati a corredo dei Piani di Bacino di Bottassano, Pora, Sciusa e Noli, ricadono all'interno delle fasce di inondabilità relative alle portate associate ai tempi di ritorno di 50, 200 e 500 anni; ed inoltre tutte quelle aree che ricadono all'interno delle fasce di rispetto ex art. 8 c.4 delle Norme di Piano di Bacino delimitate al contorno dei corsi d'acqua non indagati con studi idraulici che sottendono un bacino idrografico di estensione superiore a 0,10 Km².

Il responsabile del procedimento per il rilascio del titolo edilizio abilitativo dovrà quindi propedeuticamente valutare in quale fascia ricade la progettazione proposta e richiedere, se nel caso, la documentazione tecnica più opportuna per la migliore definizione delle situazioni proposte e, nei casi previsti dalle Normative sovraordinate a quella comunale, i pareri e/o le autorizzazioni e/o le concessioni idrauliche rilasciate dagli Enti Competenti.

Gli interventi di nuova edificazione, le demolizioni, le ristrutturazioni e le manutenzioni ed ogni altro intervento edilizio ed urbanistico sul territorio insediato e non, che ricade all'interno di tali aree, è comunque soggetto alla Normativa di Piano di Bacino inerente la suscettività al dissesto dei versanti a cui si rimanda integralmente.

ART. 21 - REDAZIONE DI STUDI IDRAULICI DI CONFORMITA'

Gli interventi di qualsiasi tipo che interessino zone ricadenti nelle aree sopra descritte sono soggetti alla verifica di compatibilità con il sistema idraulico e cioè alla redazione di relazioni tecniche che ne certifichino la compatibilità in rapporto al rischio idraulico per beni materiali e per l'incolumità pubblica e privata.

Ove previsto dalla Normativa di Piano di Bacino, la compatibilità idraulica dovrà essere accertata con il supporto di studi idraulici sviluppati con un grado di approfondimento congruo alla natura dell'intervento edilizio ed al regime normativo della fascia di inondabilità di pertinenza all'area di intervento.

ART. 22 - AREE IN CLASSE DI ALTA PERICOLOSITA' IDRAULICA**Fascia A cinquantennale**

Ricadono in classe di alta pericolosità idraulica tutte le aree delimitate dall'inviluppo delle superfici potenzialmente allagabili da portate con tempo di ritorno di 50 anni.

All'interno di tale inviluppo è naturalmente compreso l'alveo attivo e può ricadere tutta o parte la fascia per cui vige il vincolo di inedificabilità assoluta.

Costituiscono superfici potenzialmente allagabili da portate con tempo di ritorno di 50 anni le aree perfluviali inondabili da piene ordinarie e tutte quelle aree esterne all'alveo che hanno origine alluvionale ed una differenza di quota di pochi metri rispetto al fondo dell'alveo. Le aree in classe di alta pericolosità idraulica si estendono, a seconda delle zone, per varie decine (in qualche caso centinaia) di metri su entrambe le sponde dei corsi d'acqua o su una sola di esse.

Su queste aree la pericolosità idraulica è elevata, sia per la vicinanza all'alveo attivo, sia per la relativamente elevata probabilità di accadimento degli eventi alluvionali che le potrebbero interessare.

ART. 22 a - INTERVENTI COMPATIBILI

Nel rispetto delle norme di conformità geologiche di zona, sono consentiti solo gli interventi ammessi dalla vigente Normativa di Piano di Bacino in riferimento all'art. 15 c.2 lettere a), b), c), d) purché compatibili con le norme di conformità geologica.

Per gli interventi ammessi dovranno essere previsti opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi e dovranno risultare assunte le azioni e le misure di protezione civile previste dal Piano di Bacino e dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non dovranno aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, non dovranno comportare cambi di destinazione d'uso che aumentino il carico insediativi anche temporaneo, non dovranno costituire ingombro ed ostacolo al deflusso e non dovranno peggiorare in alcun modo il regime di deflusso della corrente nel corso d'acqua.

Gli interventi edilizi sul costruito di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia in ambito di tessuto urbano consolidato o da consolidare, e le opere interne sono sempre ammessi. La realizzazione di nuove aperture (porte e finestre) sull'esterno dei fabbricati esistenti dovrà essere attentamente valutata in ordine al rischio di penetrazione di acque in caso di alluvione.

Per i tratti di fascia A sovrapposti alla fascia di inedificabilità assoluta non è ammesso alcun tipo di intervento edilizio. Fanno eccezione le infrastrutture viarie di attraversamento (ponti, passerelle), i manufatti di scavalco (tubazioni e cavi di reti tecnologiche), le opere di sistemazione fluviale (argini, briglie, derivazioni), che non compromettano il regolare deflusso delle acque anche in caso di piena.

ART. 23 - AREE IN CLASSE DI MEDIA PERICOLOSITA' IDRAULICA - Fascia B duecentennale

Ricadono in classe di media pericolosità idraulica tutte le aree delimitate dall'inviluppo delle superfici potenzialmente allagabili da portate con tempo di ritorno di 200 anni ed esterne alla linea inviluppo delle superfici potenzialmente allagabili da portate con tempo di ritorno di 50 anni.

In fascia B può ricadere parte dell'area esterna all'alveo per cui vige il vincolo di inedificabilità assoluta.

Ricadono altresì in classe di media pericolosità le aree storicamente inondate non indagate con studi idraulici.

Costituiscono superfici potenzialmente allagabili da portate con tempo di ritorno di 200 anni tutte quelle aree esterne all'alveo che hanno origine alluvionale ed una differenza di quota di pochi metri rispetto al fondo dell'alveo.

Considerato l'assetto planoaltimetrico delle piane di fondovalle dei corsi d'acqua del Finalese le aree perimetrare in classe di media pericolosità idraulica hanno mediamente una estensione superficiale ridotta in quanto risultano ampiamente sovrapposte alle fasce A di alta pericolosità idraulica ove a queste associate.

Sulle aree in fascia B la pericolosità idraulica è moderata per via della relativamente bassa probabilità di accadimento degli eventi alluvionali che le potrebbero interessare. In relazione alla distanza dall'alveo attivo, la reale pericolosità idraulica dell'area può risultare sensibilmente ridotta rispetto a quella tipica di fascia B.

ART. 23 a - INTERVENTI COMPATIBILI

Nel rispetto delle norme di conformità geologiche di zona sono consentiti gli interventi ammessi dalla vigente Normativa di Piano di Bacino in riferimento all'art. 15 c.3 lettere a), b), c) e all'art. 15 c.5 purché compatibili con le norme di conformità geologica.

Per gli interventi ammessi dovranno essere previsti opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi e dovranno risultare assunte le azioni e le misure di protezione civile previste dal Piano di Bacino e dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non dovranno aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, non dovranno costituire ingombro ed ostacolo al deflusso e non dovranno peggiorare in alcun modo il regime di deflusso della corrente nel corso d'acqua.

Gli interventi edilizi sul costruito di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, e le opere interne sono sempre ammessi. La realizzazione di nuove aperture (porte e finestre) sull'esterno dovrà essere attentamente valutata in ordine al rischio di penetrazione di acque in caso di alluvione.

La realizzazione di interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica, in ambito di tessuto urbano consolidato o da consolidare, è ammessa previa acquisizione di parere favorevole da parte dell'Ente Competente.

Per i tratti di fascia B sovrapposti alla fascia di inedificabilità assoluta non è ammesso alcun tipo di intervento edilizio. Fanno eccezione le infrastrutture viarie di attraversamento (ponti, passerelle), i manufatti di scavalcamento (tubazioni e cavi di reti tecnologiche), le opere di sistemazione fluviale (argini, briglie, derivazioni), che non compromettano il regolare deflusso delle acque anche in caso di piena.

ART. 24 - AREE IN CLASSE DI BASSA PERICOLOSITA' IDRAULICA - Fascia C (cinquecentennale)

Ricadono in classe di bassa pericolosità idraulica tutte le aree delimitate dall'inviluppo delle superfici potenzialmente allagabili da portate con tempo di ritorno di 500 anni.

Dette aree non sono molto dissimili da quelle associate agli eventi duecentennali: ciò è dovuto principalmente al fatto che la morfologia dei terreni allagati è tale per cui il limite delle aree inondabili con cadenza duecentennale è molto prossima alla base dei versanti vallivi ove si verifica una brusca variazione dell'acclività di versante e secondariamente al fatto che i valori delle portate corrispondenti ai due tempi di ritorno non differiscono di molto l'una dall'altra.

Per quanto sopra in molte zone la linea inviluppo delle superfici potenzialmente allagabili da portate con tempo di ritorno di 500 anni sono completamente coincidenti con quelle associate agli eventi duecentennali.

Su queste aree la pericolosità idraulica è molto ridotta, sia per la loro distanza dall'alveo attivo, che comporta un carico energetico minimo delle correnti in transito, sia per la bassa probabilità di accadimento degli eventi alluvionali che le potrebbero interessare.

ART. 24 a - INTERVENTI COMPATIBILI

Nel rispetto delle norme di conformità geologiche di zona e della Normativa di Piano di Bacino - art. 15 c.4 - è consentito ogni tipo di intervento, compatibile con le norme di conformità geologica, purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e coerenti con le azioni e le misure di protezione civile previste dal Piano di Bacino e dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Gli interventi ammessi non dovranno costituire ingombro ed ostacolo al deflusso e non dovranno peggiorare in alcun modo il regime di deflusso della corrente nel corso d'acqua. I locali al piano terreno, seminterrati ed interrati dovranno possedere tutte le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici costruttivi volti ad garantirne la sicurezza sotto il profilo idraulico.

Per i tratti di fascia C sovrapposti alla fascia di inedificabilità assoluta non è ammesso alcun tipo di intervento edilizio. Fanno eccezione le infrastrutture viarie di attraversamento (ponti, passerelle), i manufatti di scavalcamento (tubazioni e cavi di reti tecnologiche), le opere di sistemazione fluviale (argini, briglie, derivazioni), che non compromettano il regolare deflusso delle acque anche in caso di piena.

CAP. 4 - CATEGORIE DI INTERVENTI**ART. 25 - DEFINIZIONI**

Ogni singolo studio a supporto delle progettazioni proposte all'Amministrazione Comunale, nel rispetto del P.U.C., potrà avere un diverso approfondimento in relazione all'incidenza della trasformazione progettata sull'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnica ed idraulico del sito e del territorio al contorno.

Le proposte edilizie nella loro generalità possono essere raggruppate nelle categorie: interventi minimi, interventi di media rilevanza, interventi rilevanti, grandi opere, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 della L.R. n. 4 del 22/01/99 e dalla Circolare della Regione Liguria prot. n. 57382 del 13/06/91 in merito all'applicazione del D.M. 11/03/88.

ART. 25 a - INTERVENTI MINIMI (O DI MODESTA RILEVANZA)

Per interventi minimi si intendono gli interventi che comportano un volume complessivo di movimenti di terra non superiore a 100 metri cubi, una altezza di scavo non superiore ai 2 metri, una impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10% della superficie del lotto e che sono connessi a: opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; opere di demolizione, reinterri, scavi; opere di eliminazione di barriere architettoniche; recinzioni, muri di cinta e cancellate; impianti tecnologici, ove non richiedano l'apertura della viabilità di accesso al cantiere; aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie; parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; sistemazioni agrarie ivi incluse la manutenzione ed il ripristino dei muri di fascia; riporto di terreno agrario.

Oltre a quanto previsto dalla L.R. 4/99, sono inoltre da intendersi interventi minimi tutti quelli che per impatto geologico-applicativo siano assimilabili a quelli menzionati e comunque non univocamente rapportabili alla classe degli interventi di maggiore rilevanza (es. ristrutturazione con ampliamento che non comporta variazione significativa dei carichi sul terreno di fondazione né sull'assetto di equilibrio del versante).

ART. 25 b - INTERVENTI DI MEDIA RILEVANZA

Per interventi di media rilevanza si intendono: gli interventi di scavo e riporto di contenuta profondità e altezza (inferiore o uguale a 2 metri) ancorché di rilevante sviluppo lineare (viabilità minore, condotte idriche e fognarie, ecc.) che comportino opere di controripa, di sostegno o di

sottoscarpa o sistemazioni a scarpata di altezza inferiore o uguale a 2 metri; interventi di realizzazione di edifici residenziali, produttivi, agricoli, ecc. di volumetria non superiore a m³ 300; interventi di realizzazione di box singoli interrati od in elevazione; apertura di accessi carrai e costruzione di strade private o interpoderali carrabili con movimenti di terra compatibili ai caratteri specificati nel punto precedente; progettazione di attraversamenti su corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore; ristrutturazioni con ampliamenti che comportino variazioni significative dei carichi sul terreno di fondazione ma non sull'assetto del versante; trasformazioni colturali o conversione di terreni saldi o a bosco in terreni per colture non boschive che prevedano scarpate naturali, in scavo o in rilevato di altezza non superiore a 5 metri, purché non comportino opere di sostegno né modificazioni al reticolo idrografico superficiale ed all'assetto idrogeologico del sottosuolo.

ART. 25 c - INTERVENTI RILEVANTI

Alla categoria degli interventi rilevanti appartengono: interventi edilizi di realizzazione di fabbricati, edifici produttivi ed agricoli, ecc. di volumetria > m³ 300, scavi e sbancamenti profondi, aperture di nuove strade e/o infrastrutture pubbliche anche di grande rilevanza, discariche, tubazioni a carattere comprensoriale (acquedotti, fognature, ecc.), consolidamenti di frane, realizzazione di autosilos o similari, e comunque ogni intervento modificatorio dell'assetto naturale del terreno ed ogni costruzione edilizia di qualsiasi destinazione e fruizione che comportino scavi e/o sbancamenti, riporti, opere di sostegno, scarpate libere, volumi edilizi, che eccedano i limiti considerati nei casi precedenti, relativi rispettivamente agli interventi minimi e di media rilevanza.

ART. 25 d - GRANDI OPERE

Alla categoria delle grandi opere appartengono tutti gli interventi sottoposti a procedura di V.I.A e di V.A.S.

CAP. 5 - CATEGORIE DI ELABORATI GEOLOGICI E GEOTECNICI

ART. 26 - GENERALITA'

Le relazioni geologica e geotecnica sono finalizzate a fornire al progettista elementi primari ed essenziali alla corretta progettazione architettonica e strutturale dell'intervento e debbono pertanto considerarsi sempre utili e necessarie.

In riferimento alla vigente legislazione, la relazione geologica e la relazione geotecnica devono obbligatoriamente essere previste per tutte le opere pubbliche e private fra la documentazione progettuale in tutti i casi in cui vi sia espressa previsione normativa in tal senso (D.M. 11/03/88, D.M. 14/09/2005, ecc.); per le aree dichiarate sismiche (ex L. 02/02/74 n.64 e D.G.R. Regione Liguria n. 530 del 16/5/2003); per le aree soggette a vincoli particolari (vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923, vincolo paesaggistico ex L.1497/39, con estensione L. 431/85 Galasso, vincoli di Piano di Bacino, ecc); per i restanti interventi, sono comunque da considerarsi indispensabili elementi di progetto, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 554/99.

Gli elaborati geologici e geotecnici prescritti dalle Leggi e dalle Normative vigenti, devono essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati e regolarmente iscritti agli albi professionali sezione A. Fermo restando quanto sopra occorre tuttavia rilevare che ogni singolo studio a supporto delle progettazioni proposte all'Amministrazione Comunale, nel rispetto del P.U.C., potrà avere un diverso grado di approfondimento in relazione all'incidenza della trasformazione progettata ed in riferimento al livello progettuale a cui fanno riferimento le relazioni.

ART. 27 - ELABORATI GEOLOGICI E GEOTECNICI – DEFINIZIONI

Gli esiti delle indagini e degli studi geologici e geotecnici, che possono essere sviluppati propedeuticamente alla progettazione architettonica e strutturale nonché nella fase esecutiva dell'intervento edilizio, sono illustrati con apposite relazioni tecniche del tipo e con i contenuti generali di seguito specificati.

ART. 27 a - RELAZIONE GEOLOGICA

Gli studi geologici, i cui esiti sono illustrati nell'elaborato tecnico definito "**relazione geologica**", sono finalizzati a fornire il modello geologico di massima mediante l'inquadramento geolitologico, geotettonico, geostrutturale, geomorfologico, idrogeologico, e geologico-tecnico del suolo e del sottosuolo dell'area oggetto di intervento, nonché di un suo intorno la cui estensione deve essere determinata di volta in volta dal tecnico incaricato, in ragione delle specificità e delle problematiche del sito e del versante oltre che della scala delle modificazioni introdotte dai lavori proposti.

Nello studio geologico dell'area di intervento il tecnico incaricato potrà avvalersi anche dei dati geologici ottenuti da precedenti studi effettuati nell'immediato intorno e/o ottenuti attraverso la consultazione di banche dati di carattere geologico-tecnico.

ART. 27 b - RELAZIONE GEOTECNICA

Gli studi geotecnici, i cui esiti sono illustrati nell'elaborato tecnico definito "**relazione geotecnica**", sono finalizzati a fornire il modello geotecnico di massima mediante l'inquadramento geotecnico e geomeccanico, in termini qualitativi e parametrici di massima, del suolo e del sottosuolo direttamente interessati dall'intervento edilizio.

Nello studio geotecnico dell'area oggetto di intervento il tecnico incaricato potrà avvalersi anche dei dati geotecnici ottenuti da precedenti studi effettuati nell'immediato intorno e/o ottenuti attraverso la consultazione di banche dati di carattere geotecnico e geomeccanico.

ART. 27 c - RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA DELLE INDAGINI

Le indagini e le prospezioni geognostiche, i cui esiti possono essere illustrati in uno specifico elaborato tecnico definito "**relazione geologica-geotecnica delle indagini**", sono finalizzate all'accertamento delle caratteristiche stratigrafiche del sottosuolo, all'accertamento della presenza di falde sotterranee, alla valutazione delle proprietà geotecniche delle terre e delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, alla individuazione di morfologie sepolte che possono interferire con l'intervento a progetto.

Comprendono prove e misurazioni in sito e/o prove di laboratorio che, singolarmente o in combinazione tra loro, forniscono informazioni utili al completamento del modello geologico e del modello geotecnico del sito di intervento e i parametri necessari alla successiva e distinta progettazione esecutiva delle fondazioni e delle strutture in elevazione e di sostegno connesse all'intervento da realizzare.

ART. 27 d - RELAZIONE GEOTECNICA STRUTTURALE

La progettazione geotecnica, cioè i calcoli, le verifiche e quanto altro necessario ed atto al dimensionamento strutturale delle fondazioni, delle opere in elevazione e/o delle opere di sostegno, connesse con l'intervento da realizzare, in relazione alle possibili interazioni con il terreno, sono sviluppati a livello esecutivo in una specifica "**relazione geotecnica strutturale**".

La relazione dovrà inoltre illustrare le soluzioni attuabili per raggiungere la massima compatibilità tra le ipotesi di progetto (scavi e muri e fondazioni e ecc.) e le condizioni geologico-tecniche del sito, considerando fondamentali i contenuti delle relazioni geologica, geotecnica e geologica-geotecnica delle indagini.

ART. 27 e - RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA DI FINE LAVORI

L'assistenza del geologo alle lavorazioni di cantiere inerenti gli scavi, le sistemazioni geomorfologiche, la realizzazione di opere speciali, la disciplina delle acque, ecc. deve essere documentata con una **“relazione geologica-geotecnica di fine lavori”**.

La relazione riferirà sull'avvenuta osservanza delle prescrizioni formulate nella relazione geologica e nella relazione geotecnica a corredo del progetto esecutivo e sulle soluzioni tecniche non previste ma poste in atto in relazione alle situazioni effettivamente riscontrate nel corso dei lavori.

ART. 27 f - ALTRI ELABORATI

Qualora in fase esecutiva siano state apportate variazioni tipologiche o dimensionali significative alle strutture di fondazione e/o alle strutture comunque interagenti con il terreno occorrerà predisporre una adeguata integrazione alla **“relazione geotecnica strutturale”**.

ART. 28 - TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE AL COMUNE.

Gli elaborati geologici e geotecnici prescritti dalle Leggi e dalle Normative vigenti costituiscono elementi essenziali del progetto e quindi dell'atto amministrativo per cui devono essere presentati prima che avvenga il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

La mancanza di tali elaborati comporta la nullità dell'atto amministrativo con cui viene rilasciato il titolo edilizio.

In merito alla tempistica con cui gli elaborati geologici e geotecnici devono essere presentati al Comune si può osservare che nella generalità dei casi si perviene alla realizzazione di un intervento edilizio mediante una successione di fasi di cui sono fondamentali: la fase di progettazione architettonica; la fase di progettazione strutturale; la fase esecutiva dei lavori.

Ad ognuna delle tre fasi corrisponde una diversa e progressivamente più approfondita conoscenza geologica e geotecnica del sito di intervento documentata con il supporto degli elaborati tecnici sopra descritti.

Per quanto sopra specificato, la presentazione degli elaborati geologici e geotecnici, coerentemente con lo sviluppo delle fasi progettuali, dovrà avvenire con la tempistica di seguito illustrata.

ART. 28 a - RELAZIONE GEOLOGICA

La relazione geologica dovrà essere prodotta dal richiedente all'Ufficio Tecnico Comunale all'atto della presentazione dell'istanza per l'ottenimento del titolo edilizio contestualmente alla presentazione del progetto architettonico.

In mancanza della relazione geologica il procedimento amministrativo non deve essere avviato e la pratica edilizia non può quindi essere sottoposta all'esame della Commissione Edilizia Comunale.

ART. 28 b - RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA DELLE INDAGINI

La relazione geologica-geotecnica delle indagini, potrà essere prodotta contestualmente alla relazione geologica oppure contestualmente alla relazione geotecnica o alla relazione geotecnica strutturale.

Nella prima ipotesi l'elaborato tecnico potrà costituire parte integrante della relazione geologica.

Nella seconda ipotesi la relazione geologica dovrà contenere il programma particolareggiato delle indagini geognostiche previste per la caratterizzazione del sottosuolo.

ART. 28 c - RELAZIONE GEOTECNICA E RELAZIONE GEOTECNICA STRUTTURALE

Le relazioni geotecniche di progetto dovranno essere prodotte prima del rilascio del titolo edilizio. Ciò non esclude che la presentazione di uno o di entrambi gli elaborati possa avvenire anche contestualmente al progetto architettonico.

In quest'ultima ipotesi la relazione geotecnica potrà costituire parte integrante della relazione geologica nel medesimo elaborato.

ART. 28 d - RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA DI FINE LAVORI

La relazione geologica-geotecnica di fine lavori dovrà essere prodotta prima o contestualmente alla denuncia di fine lavori.

ART. 29 - LIVELLI DI APPROFONDIMENTO DEGLI ELABORATI IN RELAZIONE ALLA ENTITA' DELL'INTERVENTO EDILIZIO ED ALLA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

I livelli di approfondimento dipendono strettamente dalle diverse problematiche geologiche "l.s." che si presentano in funzione delle possibili combinazioni tra le tipologie delle opere in progetto e le classi di zonizzazione del territorio.

ART. 29 a - LIVELLI DI APPROFONDIMENTO PER INTERVENTI MINIMI

Per gli interventi minimi ricadenti in zona Pg0, Pg1 e Pg2 le relazioni geologica e geotecnica potranno essere sostituite con una apposita ed esplicita dichiarazione circostanziata (sottoscritta da tecnici competenti regolarmente iscritti all'Albo professionale sezione A) nella quale si attesti che l'intervento proposto risulta ininfluenza ai fini dell'assetto geologico locale o generale, che l'intervento a progetto è ammissibile in relazione alla stabilità dei versanti e dell'assetto idrogeologico del territorio, che per l'intervento a progetto sono rispettate le norme tecniche di sicurezza.

Resta inteso che la produzione di maggiori e più pertinenti elementi conoscitivi ed illustrativi è libera e sempre opportuna.

Nei casi in cui per il sito di intervento, pur ricadendo in zona Pg0, Pg1 e Pg2, siano osservati problemi di instabilità puntuale, o sia accertata la presenza nell'immediato intorno di zone classificate Pg3a e Pg4 instabili, occorrerà valutare l'eventuale necessità di approfondimenti geologico-geognostici. Qualora non vengano eseguiti approfondimenti geologico-geognostici l'attestazione tecnica dovrà contenere giustificate motivazioni in merito alla scelta compiuta.

Per gli interventi minimi ricadenti in zona Pg3b gli elaborati tecnici dovranno avere i contenuti previsti per il rilascio del parere di conformità al Piano di Bacino, ai sensi dell'art.16 commi 4, 5, 6, 7, da parte dell'Ente Competente.

ART. 29 b - LIVELLI DI APPROFONDIMENTO PER INTERVENTI DI MEDIA RILEVANZA

Per gli interventi di media rilevanza, ricadenti in zona Pg0 ed in zona Pg1, la relazione geologica può risultare sufficiente a determinare la complessiva fattibilità dell'intervento, quindi la compatibilità tra le modificazioni previste e l'assetto locale del territorio, ed esaurire la fase di studio. La previsione per una successiva fase di approfondimento geognostico è comunque sempre auspicabile (relazione geologica-geotecnica delle indagini). In tale evenienza la relazione geologica nel rimandare la caratterizzazione puntuale del sito ad una fase di approfondimento geognostico successiva deve fornire la previsione qualitativa e quantitativa delle indagini.

Per gli interventi di media rilevanza, ricadenti in zona Pg2 la fase di studio volta a definire la fattibilità dell'intervento non potrà esaurirsi con il rilievo di superficie ma occorrerà sviluppare contestualmente la fase di approfondimento geognostico mediante l'esecuzione di indagini nel sottosuolo a livello almeno preliminare.

Per gli interventi di media rilevanza, ricadenti in zona Pg3b il rilievo di superficie e le indagini geognostiche dovranno essere sviluppate a livello esecutivo con il dettaglio previsto dalla Normativa di Piano di Bacino, art. 16 commi 4, 5, 6, 7, per il rilascio del parere di conformità da parte dell'Ente Competente. La relazione geologica-geotecnica delle indagini è sempre prescritta già a partire dalla fase di progetto architettonico.

Per interventi di media rilevanza la relazione geologica, articolata in un esaustivo testo descrittivo, si identifica con uno studio che contiene tutti gli elementi raccolti in fase di accurato rilevamento di superficie nonché preliminari considerazioni geologico-tecniche desunte anch'esse dall'osservazione di sezioni stratigrafiche, attraversanti coltri di copertura o ammassi rocciosi, naturali o artificiali.

La relazione geologica avrà pertanto i seguenti contenuti tecnici e grafici.

L'individuazione del sito su cui si intende intervenire; l'illustrazione dei tipi di ricerca effettuati, con esplicito riferimento alle situazioni riscontrate (affioramenti, sezioni naturali o artificiali, ecc.) ed alle eventuali prospezioni compiute; gli eventuali dati bibliografici usufruiti e la relativa fonte; la caratterizzazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica d'insieme del sito e dell'intorno con esso interferente, con eventuale verifica di stabilità del versante sulla base della parametrizzazione geotecnica e geomeccanica del sottosuolo desunta dai dati bibliografici disponibili o da indagini geognostiche preliminari; esplicito parere di fattibilità geologica ed eventuali suggerimenti tecnici che evidenzino le difficoltà operative e gli oneri connessi con le eventuali problematiche emerse.

La relazione geologica sarà corredata da allegati grafici costituiti da: inquadramento geologico-geomorfologico inerente il rilevamento diretto di superficie (alla scala opportuna); planimetria tecnica inerente gli aspetti geologici-geomorfologici ed idrogeologici salienti del sito (alla scala opportuna); sezione geologica interpretativa (alla scala opportuna), sufficientemente estesa a monte ed a valle del sito; eventuale verifica di stabilità; essenziale documentazione fotografica delle emergenze geologiche rilevate.

Nelle ipotesi di contestuale esecuzione dell'approfondimento geognostico la relazione geologica-geotecnica delle indagini comprenderà almeno: il progetto esecutivo delle indagini geognostiche e l'esatta ubicazione dei saggi a scala di progetto, con indicazione della profondità delle prove, dei campionamenti e delle analisi (in sito e/o in laboratorio) eseguite; il resoconto e l'interpretazione geologica e stratigrafica dei dati ottenuti, debitamente confrontati con le ipotesi della relazione geologica; la caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi e la caratterizzazione geotecnica delle terre, documentazione fotografica delle fasi di indagine.

ART. 29 c - LIVELLI DI APPROFONDIMENTO PER INTERVENTI RILEVANTI

Per interventi rilevanti le indagini geologiche complete sono sempre prescritte sin dalla fase di progetto architettonico. La connessa relazione geologica-geotecnica delle indagini, la relazione geologica e la relazione geotecnica consisteranno in elaborati comunque articolati, atti a produrre il più approfondito livello di conoscenza geologica e geotecnica consentito dalle indagini di superficie ed in profondità.

Il contenuto minimo deve comprendere quanto già previsto per i livelli di approfondimento precedenti e comunque l'elencazione delle ricerche, degli studi, dei rilevamenti e delle essenziali prospezioni compiute; l'esaustiva caratterizzazione geologica, geolitologica, tettonico-strutturale, idrogeologica, geomorfologica, geologico-tecnica d'insieme e di dettaglio, con eventuale verifica di stabilità del versante o di caratterizzazione geotecnica dei terreni, estese per un significativo tratto a monte, a valle e all'intorno dell'area di intervento; il "progetto esecutivo delle indagini geognostiche" e gli elaborati cartografici a scala di progetto, in cui risulti l'esatta ubicazione dei sondaggi e dei pozzetti di saggio diretto, con indicazione della profondità delle perforazioni, e specificazione delle prove, dei campionamenti e delle analisi in sito ed in laboratorio previste; il resoconto e l'interpretazione dei dati ottenuti con la specifica campagna di prospezioni geognostiche e l'eventuale campagna integrativa di indagini geofisiche, con stratigrafie di pozzetti e sondaggi, grafici, tabelle di analisi e prove in sito ed in laboratorio; la caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi e la caratterizzazione geotecnica delle terre, con documentata verifica di stabilità del versante desunta da calcoli ed elaborazioni specificamente applicabili; la verifica dell'intervento in relazione alle caratteristiche ed al presumibile comportamento geologico-

tecnico del terreno; cartografie tematiche, sezioni, stratigrafie; documentazione fotografica delle fasi di indagine.

In casi particolari e di particolare rilevanza può essere fornita a parte qualora, in fase di progetto, si sia accertata l'opportunità di una campagna di prospezioni geognostiche non previste o quando si ravvisi l'opportunità di una campagna integrativa e supplementare di indagini geognostiche, una "Relazione geologico-geotecnica alle indagini geognostiche integrative".

ART. 29 d - LIVELLI DI APPROFONDIMENTO PER GRANDI OPERE

Si applicano i livelli di apporofodimento specificamente previsti dalla normativa nazionale.

CAPITOLO 5 - NORME DI CONGRUENZA

ART. 30 - PROGETTI e DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITA'

Nel corso dell'iter istruttorio di ciascuna pratica edilizia, identificata la zona di intervento e l'effettiva fattibilità della proposta edilizia, anche sotto il profilo dei vigenti regimi vincolistici idraulico, idrogeologico, sismico, ambientale, ecc., (mediante l'acquisizione di assensi, di nulla osta, di autorizzazioni, di pareri, di concessioni, etc. da parte degli Enti Competenti), occorrerà verificare la congruenza degli studi geologici e degli studi geotecnici predisposti a supporto della pratica con le prescrizioni della presente Normativa.

ART. 31 – PROGETTI URBANISTICI OPERATIVI e PROGRAMMI ATTUATIVI.

Le indagini geologiche e geotecniche a supporto dei P.U.O. e dei P.A. dovranno adeguarsi a quanto prescritto per le aree zonizzate nelle presenti norme e comunque attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni Regionali che, in assenza di circolare esplicativa della recente L.U.R., sono individuate nella nota circolare n° 2077 del 27 aprile 1988 relativa all L.R. 24/87.

Tenuto conto dell'inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico, del territorio del Comune di Finale Ligure effettuato a supporto del P.U.C., gli accertamenti geognostici già prescritti dalla presente Normativa, saranno ripresi, ottimizzati e riveduti dalla Normativa Geologica di dettaglio del P.U.O. La loro completa attuazione potrà eventualmente essere rimandata alla successiva fase di progettazione architettonica esecutiva attraverso i meccanismi previsti.

CAPITOLO 6 - NORME PER TEMATICHE PARTICOLARI

ART. 32 - GENERALITA'

Nel Comune di Finale Ligure si riscontra la presenza di cave in attività a cielo aperto.

Esistono inoltre una serie aree denudate derivanti da antiche attività estrattive dismesse, non più inserite nel Piano Regionale delle Cave.

Sul territorio si rilevano altresì zone più o meno estese ricoperte da detriti derivanti da attività estrattive e dalla attività di scavo delle gallerie dell'Autostrada Genova-Ventimiglia, sulle quali possono svilupparsi fenomeni di dissesto idrogeologici legati all'assenza di idonee sistemazioni e consolidamenti.

ART. 33 - CAVE

Fatti salvi i limiti ed i condizionamenti fissati al capitolo 3, qualsiasi proposta finalizzata a realizzare cave (nuove o in variante), dovrà ottenere tutte le necessarie autorizzazioni comunali e sovracomunali previste dalla Norme Nazionali e Regionali vigenti.

In tal senso l'Amministrazione Comunale valuterà le ipotesi proponibili ai sensi di Legge e per quanto di competenza solo a seguito di idoneo progetto comprendente una completa valutazione di compatibilità geologica, geomorfologica, idogeologica ed idraulica (nel caso di interferenza con il reticolo idrografico) volta anche ad identificare le possibili problematiche di inquinamento ambientale, nel significato più esaustivo del termine, a scala territoriale, nonché le eventuali problematiche connesse sia alla stabilità dei versanti limitrofi, sia alle urbanizzazioni nello stesso ambito in rapporto all'uso di esplosivi (microsismi, inquinamento biologico, ecc).

Sono di seguito riportate regole, cautele, eventuali condizioni ed interventi non compatibili.

ART. 33 a - CAVE INSERITE NEL PIANO REGIONALE E CAVE A PROGETTO

L'attività estrattiva dovrà essere condotta tenendo conto della presenza di eventuali corsi d'acqua che verranno interessati dai fronti di scavo e per i quali dovrà essere garantita l'ottimale intercettazione, regimazione e convogliamento al corso d'acqua principale, secondo le modalità impartite e convenute in materia, previo ottenimento di eventuale concessione da parte degli Enti Competenti.

Il dimensionamento dei gradoni (alzata e pedata) dovrà essere tale da garantire la loro stabilità e quella delle aree circostanti durante e successivamente la coltivazione in modo tale che questa avvenga in condizioni di sicurezza, rigorosamente valutate già in fase preliminare attraverso indagini appropriate.

La sistemazione dei fronti di cava, ai fini di un corretto recupero ambientale, dovrà avvenire contestualmente alla conclusione di ogni fase di coltivazione.

Dovranno essere riportati sui gradoni terreni eluvio-colluviali idonei all'attecchimento di vegetazioni compatibili con le zone limitrofe, prevedendo la reale possibilità di rivegetazione o messa a dimora di essenze erbacee, arbustive e arboree.

Per l'esecuzione di nuove piste o di strutture di servizio, qualora assenti, dovrà essere ottenuta apposita autorizzazione dagli Enti Competenti.

Manufatti, impianti e discariche connessi all'attività estrattiva non dovranno interferire con gli alvei dei corsi d'acqua pubblici e con le fasce di rispetto idrauliche secondo le normative di legge, onde garantire un corretto deflusso delle acque ed evitare il degrado e l'inquinamento dell'ecosistema fluviale.

A conclusione delle opere di sistemazione e di riqualificazione di aree in oggi interessate dalla coltivazione, le stesse saranno soggette a nuova destinazione urbanistica e a nuova relativa normativa.

Per quanto attiene le attività estrattive attualmente operanti e regolarmente autorizzate, deve essere garantita una corretta difesa idrogeologica e la salvaguardia della rete idrografica; opere con analoga finalità dovranno essere eseguite, all'interno delle zone di cava, per la riqualificazione e per l'eventuale riconversione dei siti al fine di possibili diversi utilizzi successivi.

I progetti relativi ad eventuali interventi previsti entro una distanza di 200 m dal limite esterno della massima possibile estensione della cava sono soggetti alla norma della specifica area omogenea e dovranno contenere l'individuazione dell'effettiva area di cava limitrofa nonché della potenziale massima sua estensione in rapporto alle perimetrazioni del Piano Regionale delle cave, e delle eventuali problematiche connesse e delle opere necessarie al superamento, ove presenti, delle particolari criticità.

ART. 33 b - CAVE DISMESSE

La riqualificazione delle aree caratterizzate da cave dismesse, cioè stralciate dal Piano Regionale delle cave, dovrà comportare preliminarmente una sistemazione geomorfologica ed idrogeologica dell'area, con attenzione alle condizioni di sicurezza dei fronti rocciosi, da bonificarsi ed eventualmente consolidarsi attraverso idonei interventi.

A supporto della riqualificazione, laddove siano previsti servizi di fruizione pubblica, nelle more dei condizionamenti fissati al cap. 3, occorrerà predisporre idonei studi di compatibilità delle soluzioni proposte con l'assetto del sito.

In particolare dovranno essere rispettate le Norme e le procedure relative alla zona in cui ricade l'area classificando comunque l'intervento "rilevante" e predisponendo, ad integrazione delle documentazioni prescritte, relazioni agro-forestali e naturalistiche.

ART. 34 - DISCARICHE

Tutte le discariche dismesse, prima di ogni altra fruizione urbanistico-edilizia, dovranno essere oggetto di interventi di riqualificazione urbanistica previo idoneo progetto.

A supporto della riqualificazione, nelle more dei condizionamenti fissati al cap. 3, occorrerà predisporre studi di compatibilità delle soluzioni proposte con l'assetto del sito.

In particolare dovranno essere rispettate le Norme e le procedure relative alla zona in cui ricade l'area classificando comunque l'intervento "rilevante" e predisponendo, ad integrazione delle documentazioni prescritte, relazioni agro-forestali e naturalistiche.

ART. 35 - ACQUE

Tutte le emergenze idriche e le falde aventi requisiti idonei al consumo umano dovranno essere tutelate mediante il rispetto delle Normative vigenti in materia - (D.P.R. 236/88 e successive integrazioni e modificazioni, D.Lgs. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni) considerando zone di rispetto e di protezione di estensione proporzionata ai meccanismi idrogeologici presenti.

Dovranno inoltre essere particolarmente controllati i seguenti interventi a rischio:

- discariche, in particolare quelle di eventuale nuova previsione, presso le quali è prescritta la messa in opera di piezometri a postazione fissa, sia a monte che a valle, per il periodico monitoraggio della qualità delle acque sotterranee;
- edifici industriali e produttivi che, in rapporto alle attività previste (e quindi ai rischi connessi di inquinamento), dovranno prevedere come per il punto precedente piezometri per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee;
- pozzi disperdenti, per i quali in ottemperanza delle disposizioni di Legge dovranno essere progettati e realizzati idonei sistemi di smaltimento disciplinato a completa tutela delle risorse idriche presenti nel sottosuolo di drenaggio ed influenza;
- strade comunali o sovracomunali ed aree di parcheggio pubblico, per le quali previa valutazione circa la presenza di risorse idriche, dovranno essere progettati idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche dilavanti le impermeabilizzazioni;
- allevamenti di bestiame, per i quali dovranno essere propedeuticamente valutate le compatibilità ambientali con specifico riguardo alle risorse idriche.

Per tutti questi interventi, fatte salve le valutazioni dei vari Enti preposti, il Comune avrà la facoltà di richiedere, in qualsiasi fase di intervento, tutte le documentazioni che riterrà più opportune per la tutela delle falde.

ART. 36 - AREE CARSICHE

Il territorio del comune di Finale Ligure comprende aree dichiarate carsiche ai sensi della L.R. 3 aprile 1990 n. 14. A tali aree si applicano i divieti previsti dalla L.R. 3 aprile 1990 n. 14.

ART. 37 - ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il vincolo idrogeologico si applica secondo le perimetrazioni di Legge, finchè non subentreranno nuove ripermetrazioni fissate dal Piano di Bacino, ai sensi della L.R. 4/1999.

L'Ente competente per il rilascio delle necessarie autorizzazioni resta la Comunità Montana Pollupice

L'inoltro della pratica alla Comunità Montana, comprensiva di progetto, relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche e quanto altro prescritto dalla Legge, non esime l'Amministrazione Comunale e gli organismi tecnici di supporto (commissione edilizia, ecc.) dall'esame di congruità delle documentazioni di cui alla presente Normativa, nei tempi e nei modi prescritti.